

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI MARCIANISE (CE) E IL COMUNE DI CARINARO

(CE) PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE

ai sensi dell'art. 36 del C.C.N.L. dell'Area Funzioni Locali 2019 - 2021

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno _____ (____) del mese di _____, nella sede del Comune di Marcianise, viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2019-2021 del personale dell'Area Funzioni Locali,

TRA

Il Comune di Marcianise, con sede in Via Roma, 1 Marcianise (CE) - C.F. 93012960618 - P.I. 00237550611, rappresentato dalla dott.ssa Maria Carmina Cotugno, la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del Comune di Marcianise che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede;

E

Il **Comune di** Carinaro con sede in Piazza Municipio n. 1, rappresentato dal dott. Vincenzo Picone - il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la propria sede comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del.....

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti";

PREMESSO

che l'ordinamento degli Enti Locali / (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni);

che, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

che, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 36 del C.C.N.L. 2019-2021 del personale dell'Area Funzioni Locali, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

che il Comune di Carinaro ha trasmesso la nota prot. 67109 del 19.12.2024 a firma del Responsabile ad interim del Servizio Personale dott. Vincenzo Picone con la quale si chiede, la disponibilità ad autorizzare un dipendente del Comune di Marcianise, e precisamente il Dott. Salvatore Fattore, Dirigente a tempo determinato ex art 110 del TUEL, ad effettuare parte della

prestazione lavorativa, per una giornata alla settimana, presso il Settore Finanziario e Tributi del Comune di Carinaro, fino al 13.02.2025, salvo proroga, secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti in apposita convenzione da stipularsi tra gli enti interessati, avvalendosi del disposto di cui all'art. 36 del CCNL del C.C.N.L. 2019-2021 del personale dell'Area Funzioni Locali;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. del il Comune di Marcianise ha assentito all'utilizzo, a tempo determinato e per una giornata alla settimana, il prefato dipendente con decorrenza dal 01/01/2025 e fino al 13.02.2025, salvo proroga, approvando lo schema della presente convenzione;

che con deliberazione della G.C. n. del ____ ----il Comune di Carinaro ha disposto di avvalersi, per le ragioni indicate nella premessa del medesimo atto, all'utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per un giorno alla settimana del dipendente del Comune di Marcianise, in applicazione della disciplina dettata dell'art. 36 del C.C.N.L. 2019-2021 del personale dell'Area Funzioni Locali,

che l'art. 36 del CCNL 2019-2021 prevede che *"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi. 2. La convenzione di cui al comma 1 può stabilire che il rapporto di lavoro del personale interessato continui ad essere amministrato dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione, con le modalità che dovranno essere stabilite nella medesima convenzione. 3. L'ente titolare del rapporto di lavoro continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita."*;

che il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni;

che il dipendente dott. Salvatore Fattore ha manifestato il proprio consenso all'assegnazione temporanea e per un giorno alla settimana al Comune di Carinaro;

Tutto ciò premesso, le parti in accordo tra loro:

CONVENGONO e DICHIARANO

quanto segue:

Art. 1 OGGETTO, FINALITÀ E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Marcianise da parte del Comune di Carinaro, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Il presente documento è finalizzato a soddisfare le esigenze temporanee di personale del Comune di Carinaro, privo di dirigenti apicali, a causa dell'aspettativa senza retribuzione concessa al dipendente titolare del Settore Finanziario;

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, il Comune di Marcianise acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Carinaro, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 2 Individuazione del personale utilizzato

Il Comune di Carinaro ha individuato il dott. Salvatore Fattore in quanto il lavoratore interessato occupa il ruolo di Dirigente dei settori Finanziario e Tributario presso il Comune di Marcianise e tenuto conto della relativa specializzazione e del profilo professionale di appartenenza.

L'utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in tal senso già manifestato per iscritto il proprio assenso e nel rispetto del contratto di lavoro ai sensi dell'art 110 del TUEL

Art. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata dal 01/01/2025 e fino al 13.02.2025 salvo proroga..

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale; in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

È sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art. 4 TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

Il rapporto del dirigente Fattore con il comune di Marcianise non è soggetto a vincoli orari, ma si fonda sul principio di auto - responsabilizzazione del Dirigente, cui spetta l'organizzazione complessiva del proprio tempo di lavoro, in modo da assicurare l'espletamento dei compiti che gli sono stati affidati ed il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'amministrazione di appartenenza. Entro tali limiti e fermo restando l'obbligo del dirigente di assicurare tutti gli obiettivi programmati, il Comune di Marcianise accetta di porre a disposizione, per un periodo limitato, il Dirigente Fattore al Comune di Carinaro il quale invece programmerà le prestazioni lavorative dello stesso secondo le regole e gli obblighi orari vigenti presso l'Ente per le figure apicali.

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Carinaro, e quindi il tempo di utilizzo da parte di quel Comune, è pari ad una giornata lavorativa, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Eventuale Calendario:

Il Comune di Carinaro potrà organizzare le prestazioni del personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso da sopra quanto stabilito, in accordo tra gli Enti.

Art. 5 RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Marcianise a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio in esecuzione del contratto di lavoro ex art.110.

Il Comune corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo. Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza saranno rimborsati dal Comune di Carinaro al Comune di Marcianise con cadenza trimestrale e fino al termine del periodo di utilizzo del dipendente.

Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Marcianise secondo le modalità e gli importi quantificati dal Settore Amministrazione generale in proporzione all'orario di lavoro svolto.

Il rimborso che il Comune di Carinaro, in esecuzione della presente convenzione, corrisponderà al Comune di Marcianise sarà costituito da un importo pari a..... (indicare percentuale) della retribuzione mensile del Dirigente e dalla maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 30% che è completamente a carico del comune di Carinaro come stabilito dall'art 36 CCNL dirigenti .

La quota parte del rimborso assorbe la retribuzione di posizione spettante alla figura apicale di elevata qualificazione nell'Ente e l'eventuale indennità *ad personam* di cui all'art 110, terzo comma, nella misura stabilita dalla Giunta comunale, in considerazione della natura del rapporto.

ART. 6 FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente, previo raccordo e coordinamento con l'Ente utilizzatore.

Qualora le assenze (ferie, permessi e quant'altro) ricadano esclusivamente nei giorni di utilizzo della dipendente presso il Comune di Carinaro, la stessa dovrà inoltrare specifica richiesta al Comune con le modalità prevista in tale Ente.

In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa all'Unione dei Comuni che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Carinaro.

Art. 7 VERIFICHE INERENTI LA CONVENZIONE

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa.

Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 8 REVISIONI E POSSIBILI ESTENSIONI TEMPORALI DELLA CONVENZIONE

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativi da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 9 EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Comuni. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.

Art. 10 INADEMPIMENTI

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

Art. 11 RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 12 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Art. 13 Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa,

regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dei Comuni sopra costituiti in parti eguali.

Letto, confermato e
sottoscritto. Data_____